

## S. 131 / Nr. 31 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 64 III 131

31. Sentenza 16 settembre 1938 nella causa Nicora.

Seite: 131

Regeste:

L'art. 93 LEF non può essere opposto dall'escusso ad un membro della sua famiglia (col quale non convive, ma a cui deve gli alimenti) nella misura in cui il credito in escussione ha, effettivamente il carattere di pensione alimentare e non di vero e proprio capitale composto di arretrati. Gli arretrati di data recente si possono considerare come alimenti e non come capitale.

In der Betreuung für Unterhaltsansprüche Angehöriger (auch wenn sie nicht im Haushalt des Schuldners leben) kann relative Unpfändbarkeit von Dienstehalten usw. gemäss Art. 93 SchKG nicht eingewendet werden. Als Unterhaltsforderungen sind nicht nur eben erst fällig gewordene zu betrachten, sondern auch rückständig gebliebene auf verhältnismässig kurze Zeit zurück; weiter zurückliegende dagegen haben als Kapitalforderungen zu gelten, deren Vollstreckung an die Schranken des Art. 93 SchKG gebunden ist.

L'art. 93 LP ne peut être invoqué dans une poursuite tendant au paiement d'aliments, même si le créancier ne fait pas ménage commun avec le débiteur, pourvu qu'il s'agisse d'aliments dus depuis peu de temps et non de la réclamation d'un capital formé d'arriérés dus depuis longtemps. L'art. 93 LP s'applique à cette dernière réclamation.

A. - Con precetto esecutivo no 52132 dell'Ufficio di Locarno, Egidia e Dorita Genini chiedevano a Rinaldo Nicora il pagamento della somma di 4530 fchi., oltre accessori, per «pensione alimentare a Dorita Genini al 3 giugno 1938, riparazione morale, spese e ripetibili ad Egidia Genini».

Non fu fatta opposizione e l'ufficio pignorava, in data 14 luglio 1938, una quota mensile di 20 fchi. sul salario percepito dal debitore quale impiegato del Comune di Muralto.

B. - Contro tale pignoramento Nicora inoltrava reclamo all'Autorità cantonale di vigilanza, adducendo in sostanza quanto segue: Egli guadagna mensilmente 241 fchi. 50 e con questa somma deve provvedere, oltre che al proprio sostentamento, anche a quello della moglie, di tre figli legittimi e di una figlia illegittima. Date queste

Seite: 132

condizioni, una trattenuta mensile di 20 fchi. metterebbe a repentaglio la sicurezza economica del debitore e va pertanto annullata.

Con decisione 10 agosto 1938 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il reclamo essenzialmente per i seguenti motivi: Dagli atti emerge che Nicora ha a suo carico soltanto tre figli. Il credito in escussione è dovuto in buona parte ad alimenti pretesi dalla figlia naturale Dorita, per il cui sostentamento l'importo di 20 fchi. mensili rappresenta il minimo indispensabile.

C. - Da questo giudizio Nicora si è aggravato tempestivamente al Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue conclusioni. Tra altro fa rilevare che, contrariamente a quanto ha ritenuto l'Autorità cantonale di vigilanza, egli deve provvedere al sostentamento non di tre, ma di quattro figli.

Considerando in diritto:

La norma dell'art. 93 LEF, secondo cui i salari in tanto possono essere pignorati in quanto non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia, non può essere opposta dall'escusso ad un membro della sua famiglia col quale non convive, ma a cui deve gli alimenti (RO 45 III pag. 83 e seg.). Questo privilegio a favore del creditore vale solo quando il credito in escussione abbia effettivamente il carattere di pensione alimentare, cioè di somma destinata ai bisogni attuali del creditore e non di un vero e proprio capitale composto di arretrati (RO 58 III pag. 78 e seg.). Nella misura in cui gli arretrati siano di data relativamente recente e si possano quindi considerare come alimenti e non come capitale, il creditore è ancora al beneficio del privilegio (RO 62 III pag. 88 e seg.).

Nel caso concreto la somma in escussione è di 4530 fchi., oltre accessori, ed è pretesa per «pensione alimentare a Dorita Genini al 3 luglio 1938, riparazione morale, spese e ripetibili ad Egidia Genini». Il precetto esecutivo indica quale parte di questa somma spetti a Dorita Genini e

Seite: 133

quale parte ad Egidia Genini. D'altro canto, il pignoramento porta su 20 fchi. mensili di salario e frutterà, per la durata di un anno cui va limitato (RO 55 III pag. 102), la somma complessiva di 240 fchi.

E' chiaro che, data la natura della sua pretesa, ad Egidia Genini il debitore può opporre la norma dell'art. 93 LEF. Per quanto concerne Dorita Genini, figlia illegittima dell'escusso, è da ritenere che il suo credito, quantunque non sia precisato nel precetto esecutivo, ammonti almeno a 240 fchi. Entro i limiti di questa somma può ammettersi che esso rappresenti arretrati di pensione relativamente recenti, rispetto ai quali l'escusso non beneficia dell'art. 93 LEF.

Infine devesi rilevare che la pensione alimentare a favore della figlia illegittima è privilegiata quanto le pretese agli alimenti degli altri figli del debitore (RO 58 III pag. 165 e seg.) e l'importo di 20 fchi. mensili appare giustificato anche se l'escusso debba già provvedere, come afferma, al sostentamento di quattro figli.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto